

Statuto della Fondazione *Migrantes*

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione svoltasi dal 23 al 26 gennaio 2012, ha approvato il nuovo statuto della Fondazione Migrantes, a venticinque anni dalla costituzione e dall'approvazione del precedente, avvenuta il 16 ottobre 1987. Si è così compiuto il processo di riorganizzazione strutturale e di revisione statutaria della Fondazione Migrantes, organismo pastorale collegato alla CEI, dotato di autonoma personalità giuridica canonica e civile, finalizzato alla cura della pastorale delle migrazioni e della mobilità.

Tra le molteplici ragioni hanno indotto a rivedere lo statuto della Migrantes, si segnalano: la necessità di recepire le nuove indicazioni normative della Santa Sede e della CEI sul piano amministrativo e della pastorale della mobilità; l'esigenza di rispondere in maniera adeguata al profondo cambiamento del mondo delle migrazioni e della mobilità avvenuto negli ultimi venticinque anni, che ha fatto dell'Italia, Paese tradizionalmente di emigrazione, anche un Paese di forte immigrazione.

Il nuovo statuto riorganizza in maniera unitaria l'attività della Migrantes, sostituendo ai cinque uffici precedentemente esistenti (emigrati all'estero; immigrati e profughi; Rom e Sinti; fieranti e circensi; pastorale della navigazione marittima e aerea), ciascuno con un proprio direttore, quattro aree (comunicazione, documentazione, formazione, coordinamento e progettazione), attorno alle quali si articola tutta l'attività con i diversi mondi della mobilità e delle migrazioni. Risulta nettamente distinto il livello decisionale, che compete al Consiglio di amministrazione, da quello esecutivo, affidato al Direttore generale, eventualmente coadiuvato da un Vice Direttore. Viene istituita la Consulta nazionale per le migrazioni, come strumento di coordinamento, consultazione e rappresentanza, allargato ai diversi mondi della mobilità umana (immigrati, rifugiati, emigranti, gente dello spettacolo viaggiante, minoranze Rom e Sinti). S'intende, così, favorire una pastorale migratoria d'insieme e unificare anche i riferimenti pastorali per le Chiese locali. Un'ultima novità è costituita dallo scorporo delle competenze relative alla pastorale della navigazione aerea e marittima, sinora affidate a una direzione nazionale all'interno della Migrantes, attribuite invece per il futuro rispettivamente all'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport e al nuovo Ufficio Nazionale per l'apostolato del mare.

Il Cardinale Presidente della CEI, con decreto in data 9 febbraio 2012, ha approvato il nuovo Statuto.

Testo dello statuto

ART. 1

Natura della Fondazione

La Fondazione “Migrantes” è l’organismo costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana per accompagnare e sostenere le Chiese particolari nella conoscenza, nell’opera di evangelizzazione e nella cura pastorale dei migranti, italiani e stranieri, per promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi, per stimolare nella società civile la comprensione e la valorizzazione della loro identità in un clima di pacifica convivenza, con l’attenzione alla tutela dei diritti della persona e della famiglia migrante e alla promozione della cittadinanza responsabile dei migranti.

ART. 2

La Fondazione “Migrantes” è persona giuridica pubblica nell’ordinamento canonico ed è civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico.

Essa ha sede in Roma, Via Aurelia n. 796, ed è legalmente rappresentata dal suo Presidente.

ART. 3

Ambiti

Le persone, cui si rivolge l’attività della Fondazione, sono singoli, famiglie e comunità coinvolte dal fenomeno della mobilità umana, e in modo particolare:

- gli immigrati stranieri;
- i migranti interni italiani;
- i rifugiati, i profughi, gli apolidi e i richiedenti asilo;
- gli emigrati italiani;
- la gente dello spettacolo viaggiante;
- i Rom, Sinti e nomadi.

ART. 4

Compiti

I principali compiti della Fondazione, in conformità all’art. 1, sono:

- 1) favorire la vita religiosa dei migranti, in particolare modo dei cattolici, stimolando percorsi e strumenti di evangelizzazione e catechesi, con attenzione alla vita liturgica e alla testimonianza della carità, nel rispetto delle diverse tradizioni e per un loro fruttuoso inserimento nelle Chiese particolari;
- 2) incoraggiare l'impegno specifico di operatori pastorali (chierici, consacrati/e e laici) a servizio della mobilità umana, concorrendo, d'intesa con le Chiese particolari da cui provengono e nelle quali sono chiamati a operare, alla loro specifica formazione e sostenendoli attraverso un costante collegamento, soprattutto in vista del necessario aggiornamento spirituale e culturale;
- 3) coordinare le iniziative a favore delle migrazioni promosse dalle Chiese particolari e dagli organismi di ispirazione cristiana;
- 4) mantenere i contatti con uffici ed enti ecclesiali e civili per le migrazioni esistenti in Italia e all'estero, con la disponibilità ad attuare particolari iniziative e servizi che venissero richiesti;
- 5) promuovere la crescita integrale dei migranti perché, nel rispetto del loro patrimonio culturale, possano essere protagonisti nella società civile, curando un'adeguata informazione dell'opinione pubblica e stimolando l'elaborazione di leggi di tutela dei migranti per una convivenza più giusta e pacifica.

ART. 5

Articolazione interna

L'attività della Fondazione si articola in aree, che a loro volta possono suddividersi in uffici:

- Area informazione e stampa;
- Area ricerca e documentazione;
- Area formazione;
- Area coordinamento e progettazione pastorale.

Per un più puntuale perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può operare anche mediante uffici e servizi articolati su base regionale e diocesana.

ART. 6

Patrimonio

La Fondazione non ha fini di lucro.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) la dotazione iniziale di €51.645,69;

- b) eventuali donazioni o lasciti di beni immobili
- c) i proventi della colletta annuale della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato e di eventuali raccolte, ordinarie o straordinarie;
- d) contributi privati o pubblici;
- e) ogni altro bene acquisito per favorire il raggiungimento dei propri fini statutari.

Si intende patrimonio stabile della Fondazione quello costituito dai cespiti di cui alle lettere a), b), ed e).

Le risorse, di cui alle lettere c) e d) nonché i redditi del patrimonio stabile saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

ART. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- la Consulta nazionale.

ART. 8

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri ed è nominato per un quinquennio dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI:

- il Vescovo Presidente della Commissione Episcopale per le migrazioni, che è il Presidente della Fondazione;
- un Delegato regionale Migrantes, designato dalla Commissione Episcopale per le migrazioni;
- un Delegato nazionale per le comunità italiane nel mondo, designato dalla Commissione Episcopale per le migrazioni;
- un Coordinatore nazionale delle comunità etniche in Italia, designato dalla Commissione Episcopale per le migrazioni;
- tre esperti.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ente. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione.

Operatori della Fondazione e altri esperti possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, quando particolari ragioni lo richiedano.

ART. 9

I compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

- delibera, su proposta del Presidente, le eventuali modifiche dello Statuto della Fondazione e il Regolamento della medesima, da presentare alla Conferenza Episcopale Italiana per l'approvazione;
- delibera l'assunzione del personale e i contratti di collaborazione e consulenza;
- nomina, su proposta del Direttore Generale, gli eventuali responsabili delle aree e degli uffici;
- approva le convenzioni con enti e organismi per lo svolgimento di alcuni servizi di cui all'art. 4, comma 4;
- approva il piano di copertura finanziaria per l'attuazione dei programmi annuali di attività e i bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
- delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione.

ART. 10

Il Presidente

Il Presidente della Fondazione:

- rappresenta legalmente l'ente;
- convoca e dirige le riunioni del Consiglio di amministrazione;
- presenta annualmente alla Presidenza della CEI una relazione sulla situazione e sull'attività della fondazione;
- riferisce sull'attività della medesima agli organi competenti della CEI ogni qual volta ne venga richiesto o egli stesso lo ritenga opportuno.

ART. 11

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI fra una terna di candidati proposta dalla Commissione Episcopale per le Migrazioni.

L'incarico di Direttore Generale è quinquennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Il Direttore Generale:

- dirige l'attività ordinaria della Fondazione secondo le indicazioni della Commissione Episcopale per le migrazioni e le deliberazioni della Presidenza della CEI;
- coordina in particolare l'attività delle aree e degli uffici, favorendo un lavoro unitario dell'ente;
- cura il rapporto e la collaborazione con gli altri uffici e organismi della CEI;
- partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, fungendo da segretario;
- propone al Consiglio di amministrazione la nomina degli eventuali responsabili delle aree e degli uffici;
- presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sulle attività svolte e sui problemi emergenti.

ART. 12

Il Vice Direttore

Spetta al Consiglio Episcopale Permanente della CEI, su proposta della Commissione Episcopale per le migrazioni, l'eventuale nomina di un Vice Direttore.

L'incarico dura per un quinquennio ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Il Vice Direttore collabora con il Direttore Generale nell'attività generale o in specifici incarichi e mansioni a lui affidate.

ART. 13

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, con il consenso della Commissione Episcopale per le migrazioni, per un quinquennio.

Il Tesoriere:

- amministra il patrimonio e i fondi della Fondazione secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;
- cura la tenuta dei libri contabili;
- presenta al Consiglio di amministrazione il piano di copertura finanziaria per le varie attività e redige annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- partecipa, quando invitato, al Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

ART. 14

Atti di straordinaria amministrazione

La Fondazione necessita della licenza della Presidenza della CEI:

- a) per alienare i beni che fanno parte del patrimonio stabile nonché i beni di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI, ai sensi del can. 1292 § 1 del codice di diritto canonico;
- b) per porre negozi che possono peggiorare la situazione patrimoniale della Fondazione, ai sensi del can. 1295 del codice di diritto canonico;
- c) per compiere gli atti di straordinaria amministrazione di seguito elencati:
 - la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla CEI;
 - l’inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
 - l’assunzione di personale dipendente;
 - la mutazione di destinazione d’uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI, determinando il valore dell’immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente;
 - l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI.

Qualora il valore degli atti di cui al presente articolo superi la somma massima fissata dalla CEI, ai sensi del can. 1292 § 1 del codice di diritto canonico, nonché per l’alienazione di beni pervenuti alla Fondazione *ex voto* o preziosi per arte o storia, è necessaria anche la licenza della Santa Sede.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo non sono richieste per il trasferimento a destinazione di offerte raccolte o di contributi ricevuti per interventi e servizi specificamente finalizzati.

ART. 15

Il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri ed è nominato per un quinquennio dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI.

Il più anziano dei membri funge da presidente del Collegio.

Il Collegio è garante della correttezza della gestione amministrativa e accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.

ART. 16

La Consulta nazionale per le migrazioni

La Consulta nazionale per le migrazioni è composta: dal Presidente, dal Direttore Generale e dal Tesoriere della Fondazione, dai delegati regionali Migrantes, da un rappresentante dei Delegati nazionali per le comunità italiane nel mondo, da un rappresentante dei Coordinatori nazionali delle comunità etniche in Italia, da un rappresentante dell'USMI, da un rappresentante della CISM, da un rappresentante della CIIS, da due rappresentanti della gente dello spettacolo viaggiante, da due rappresentanti dei Rom, Sinti e nomadi, da quattro rappresentanti del mondo dell'associazionismo in campo migratorio, nominati dal Presidente.

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno. Può avvalersi anche dell'apporto di esperti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Consulta nazionale è presieduta dal Direttore Generale della Fondazione. La Consulta:

- a) esprime un parere sul programma annuale delle attività della Fondazione;
- b) esprime un parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuale della Fondazione;
- c) cura l'approfondimento di specifiche tematiche migratorie.

ART. 17

Adesione ad altri organismi

La Fondazione, per meglio realizzare le sue finalità, potrà aderire, con l'approvazione della Presidenza della CEI, a organismi ecclesiali e civili aventi finalità simili o complementari.

ART. 18

Disposizioni finali

Le modifiche dello Statuto, deliberate ai sensi dell'art. 9, diventano esecutive se approvate dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI.

In caso di estinzione o soppressione della Fondazione, deliberata dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana, che lo destinerà a favore di enti e opere aventi finalità attinenti alla cura pastorale dei migranti.